

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA 1230/13  
PRONCI. 3841  
T. TORIO 289+

In persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa segnata al N. 11222/10 RG promossa da

██████████ A rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mesiti

ATTRICE

C O N T R O

BANCA CR FIRENZE SPA rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Umberto Morera e dall'Avv. Giovanni Giglioli

CONVENUTA

avente ad oggetto: risoluzione contratto

conclusioni: v. ud. 18.10.12

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha ad oggetto l'operazione di negoziazione che ha comportato l'acquisto da parte di ██████████ di titoli Argentina (Arg) per nominali E. 26.000,00 .

L'operazione di negoziazione è stata eseguita da Banca CR spa ( Banca), con la quale RA aveva concluso contratto di intermediazione finanziaria ( doc I Banca), sulla base di ordine scritto di RA del 31.7.00( doc. 1 RA).

E' noto che riguardo a tali titoli è stato dichiarato il default nel dicembre del 2001.

L'attrice deduce che la Banca ha violato le disposizioni stabilite dall'art. 21 D.lgs. n. 58/98( TUIF) e dal Reg. Consob n. 11522/98( in particolare gli artt. 26 e 29) riguardo agli intermediari finanziari per non averle fornito adeguate informazioni in ordine ai rischi di investimento nei titoli in oggetto.

Per tale ragione RA chiede la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della Banca riguardo agli obblighi contrattuali come precisati anche dal TUIF( art. 21) e dal Reg. Consob( artt. 26 e segg ).

La domanda non è fondata.

Nel modulo di ordine di acquisto sottoscritto da RA risultano dattiloscritte le seguenti avvertenze:"Titolo richiesto espressamente dal cliente che è al corrente del fatto

che si tratta di investimento in obbligazione di emittente ad alto rischio della aleatorietà delle quotazioni sul mercato internazionale della illiquidità del titolo e ne accetta quindi tutti i rischi conseguenti”Sotto le avvertenze suddette risulta apposta sottoscrizione di RA , sotto la quale si trova la seguente dichiarazione prestampata:”Preso atto di quanto sopra confermo l’ordine impartitovi , assumendone i relativi impegni ed accettandone i rischi” a sua volta sottoscritta da RA.

Le suddette avvertenze apposte sull’ordine di acquisto sottoscritto da RA escludono quindi che la stessa non sia stata informata dei rischi inerenti a tale investimento.

Né d’altronde l’operazione appare di per sé non adeguata alle caratteristiche di investitrice di RA: risulta infatti che RA nello stesso giorno acquistò altri titoli per circa ulteriori E. 175.000,00 complessivi ,diversificando quindi gli investimenti tra titoli con diversi profili di rischio( BTP, Delonghi, Parmalat, Tiscali, BEI).

L’investimento in questione poteva quindi essere considerato adeguato, sia per l’importo, in relazione al patrimonio finanziario complessivo di cui RA risultava avere la disponibilità, sia in relazione alle caratteristiche dei titoli, il cui rating all’epoca era pur sempre BB , indicando quindi ancora titoli con un profilo di rischio non elevato.Il default in effetti è stato dichiarato circa un anno e mezzo dopo.

D’altronde già è stato evidenziato che RA al momento dell’ordine aveva comunque ricevuto adeguate avvertenze riguardo ai possibili aspetti di rischio che comunque l’investimento presentava,

Sulla base delle risultanze processuali appare quindi da escludere che l’investimento in oggetto sia da riferire ad inadempienze della Banca: in realtà appare presumibile che si sia trattato di consapevole scelta di investimento dell’attrice .

La domanda deve pertanto essere respinta.

Le peculiarità delle questioni esaminate , riguardo ad alcune delle quali non sussiste ancora un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale respinge la domanda proposta da [REDACTED]; compensa le spese.

Firenze, 29.3.13

Il Giudice

Dott. Fiorenzo Zazzeri

IL FUNZIONARIO  
GIUDIZIARIO  
Loretta Eusepi

TRIBUNALE DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
11 APR. 2013  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO  
GIUDIZIARIO  
Loretta Eusepi